



Originale

COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri della Giunta Municipale)

Data 19/04/2012 N. 75	OGGETTO: ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 - ISTITUZIONE SEDI FARMACEUTICHE N.5 E N. 6 - COMUNE DI SAN SALVO (CH)
------------------------------	---

L'anno 2012 addì 19 del mese di Aprile alle ore 17.10

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Daniela Di Baldassarre, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 Settembre 2011 quale Commissario Straordinario del Comune di San Salvo con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio,
assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Smargiassi, adotta la seguente deliberazione:



VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.11 L.27/2012 di modifica all'art. 1 L. 475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

ATTESO CHE l'art. 2 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;

ATTESO che la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

ATTESO che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 2 sedi aggiuntive (sede n. 5 e n. 6) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 19401 unità (fonte ISTAT);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 5909 del 01.12.1995 con la quale è stata istituita la sede farmaceutica n. 4 di questo Comune;

ATTESO CHE in base ai criteri di cui al citato art. 11 della L. 27/2012, questo Comune deve istituire n. 2 nuove sedi farmaceutiche e conseguentemente individuare le zone ove collocare le nuove farmacie ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute – con propria nota prot. 0002148-P del 21.03.2012 – ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'articolo 11 della L. 27/2012 sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate...";

ATTESO CHE la su richiamata nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute precisa che:

- bisogna tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune;
- per quanto riguarda la localizzazione, spetta al Comune "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

DATO ATTO CHE <<.....questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)...>>;

RICHIAMATA la nota prot. Prot.nr. RA/86114 del 13 aprile 2012 avente ad oggetto "AVVIO PROCEDIMENTO- - 475/68 nel testo modificato dalla L. n. 362/1991 e dal D.L. 1/2012 e s.m.i.", acquisita al Prot. in data 17/04/2012 col n. 8777, con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute fornisce precise indicazioni sull'istituzione **delle due nuove** sedi farmaceutiche ai sensi della citata L. 27/2012, determinate dalla Regione Abruzzo per il Comune di San Salvo;

RAVVISATA la necessità di individuare le zone ove collocare le nuove farmacie ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente le zone assegnate alle sedi istituende come da allegata planimetria così come segue:

SEDE N. 5 — abitanti in **1368** circa

SEDE N. 6 — abitanti n **1373**.circa

ATTESO che l'Ordine provinciale dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio sono tenuti ad esprimere parere, siccome previsto dall'art. 2 della L.475/68, siccome modificato dall'art. 11 della L. 27/2012;

SENTITI l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti nel corso dell'incontro tenutosi il 12/04/2012. ed acquisiti da essi i pareri favorevoli

DATO ATTO che non è necessaria l'opposizione del parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Dlgs 267/2000;

DELIBERA

1. di istituire, per i motivi espressi in narrativa - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 - le sedi farmaceutiche **n. 5 e n. 6** del Comune di San Salvo (CH);
1. di individuare le zone ove collocare le nuove farmacie, ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012, delimitando territorialmente le zone assegnate alle sedi istituende coma da allegata planimetria cos' come segue:
SEDE N. 5 — abitanti n 1368 circa
SEDE N. 6 — abitanti n 1373 circa
2. di rideterminare le sedi farmaceutiche dividendo il territorio Comunale in sei Zone: **1-2-3-4-5-6-**, come da planimetria allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di identificare per ciascuna Zona le Vie di appartenenza , come da allegati alla presente che costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di partecipare copia del presente atto alla Regione Abruzzo per i provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che le nuove aperture sono state previste nelle Zone di espansione del P.R.G. vigente del comune di San Salvo;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art. 49 - comma 1 - TUEL - D Lgs. n. 267/2000)

Data 23 APR 2012

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

[Firma illeggibile]
Michele Smargiassi

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n. 267/2000)

data 23 APR 2012

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Rag. Maria Silvia Forricella)

F.to **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
(Dott.ssa Daniela Di Baldassarre)

F.to **IL SEGRETARIO**
(Dott. Michele Smargiassi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al n. 1026

Li 23 APR 2012

F.to **IL SEGRETARIO**
(Dott. Michele Smargiassi)

☒ ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 23 APR 2012 in quanto decorso 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000

San Salvo, li 23 APR 2012

F.to **IL SEGRETARIO**
(Dott. Michele Smargiassi)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Smargiassi)

[Firma illeggibile]